

valdagno, 18.11.08

relazione progetto di legge 1.1


Il progetto di legge che andiamo a presentare si basa sull'esperienza delle famiglie numerose in Italia. Perché le famiglie numerose? perché è la loro tipologia che evidenzia come le politiche familiari nel nostro paese siano teoriche e basate su studi discutibili alieni alla realtà delle cose. Tutto questo è stato possibile grazie alla costituzione dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE, autrice del presente progetto, che ha permesso lo scambio e la verifica di dati oggettivi fra famiglie con almeno 4 figli. Il progetto di legge non vuol in alcuna maniera limitare la platea degli aventi diritto se non nella fase sperimentale/introductiva della durata i due anni che dovranno monitorare la legge nella sua applicazione correggendo/migliorando l'applicazione nelle sue parti. Il progetto riguarda tutti i minori e gli studenti a carico (comunque non oltre il compimento del 26 anno d'età oppure non oltre all'età prevista per la conclusione degli studi comprese eventuali specializzazioni/praticantato obbligatorio più due anni). Questo perchè se da una parte si insiste sulla necessità che i cittadini abbiano una istruzione che determini il progresso morale e materiale del singolo e conseguentemente della società/nazione dall'altra questa buona intenzione è disattesa dal sistema fiscale in essere: alle famiglie in particolare se numerose di figli mancano le risorse economiche.

Altro elemento fondamentale la semplicità del testo e la certezza della comprensione.

Si parte dal generale che deve rispettare la dignità dei genitori nel non dover chiedere cose che sono diritti dei futuri cittadini e si entra nel particolare quando si parla di educazione. Con l'introduzione della quota di reddito non tassabile si introduce finalmente un valore minimo plausibile non tassabile a salvaguardia del minore e da la possibilità ai genitori di avere una certezza nella disponibilità finanziaria del nucleo familiare. Introducendo poi il rimborso per gli "incapienti" lo stato da un segnale di interesse/sostegno anche ai nuclei che sono a rischio solo in caso di nascite ed eliminando le odiose discriminanti economiche nei confronti delle coppie che desiderano avere figli.

Per ANFN

Alessandro Soprana
direttore contatti politici ANFN
Corso Italia 53/d
36078 Valdagno (VI)
cell 320 1165291



PROPOSTA DI LEGGE

Delega al Governo in materia di riforma del trattamento fiscale delle famiglie numerose

Art. 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall' approvazione della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglie, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 – Reddito imponibile

Il reddito imponibile familiare, è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente e/o effettivamente separati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione dei redditi di cui all'art. 3 c. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 3 – Deduzioni familiari


Dal reddito calcolato ai sensi dell'articolo 2, per ogni figlio a carico, si deduce una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall'Istat. Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell'arco del periodo d'imposta.

Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai sensi dell'articolo 2, la deduzione spettante viene ripartita al cinquanta per cento tra loro.

Qualora la deduzione spettante non fosse goduta interamente a causa dell'incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della quota non goduta fino a un massimo del settanta per cento della stessa.

Art. 4 – Imposta

Il reddito calcolato ai sensi dell'art. 2 viene diviso in parti uguali tra i percettori di reddito appartenenti al nucleo per l'applicazione della tassazione prevista dall'art. 11 c. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.



Art. 5 – Ambito d’applicazione

Il trattamento fiscale individuato dagli articoli precedenti si applica esclusivamente alle famiglie nel cui nucleo siano presenti un numero di figli a carico non inferiore a quattro.

Si considerano a carico i figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati ed affidati, minori di età, perennemente invalidi al lavoro, portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quelli maggiori di età se studenti iscritti ad un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbligatorio. Si considerano studenti i figli regolarmente iscritti, in corso con il piano di studi e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione fuori corso.

Art. 6 - Detrazioni

Nel caso in cui le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta lorda calcolata in base alle disposizioni delegate, i coniugi possono optare per la reciproca compensazione.


Qualora i coniugi risultassero comunque incapienti, è previsto il rimborso ad personam del cinquanta per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito di imposta per il restante cinquanta per cento utilizzabile nei successivi dieci anni.

Art. 7 – Coordinamento normativo

I provvedimenti delegati conterranno le disposizioni necessarie per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, nonché per il coordinamento delle norme in vigore relative all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione secondo il metodo introdotto dagli articoli precedenti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
Tel. 030317122 C.F. 98116590179
Sede Nazionale: Q.re La Famiglia Via XXI^a, 1 – 25126 Brescia (BS)
email: presidente@famglienumerose.it
Internet: www.famglienumerose.it

+ bimbi + futuro!



Art. 8 – Addizionali all'Irpef

Nel determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef come indicato dall'art.1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.

Nel determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef come indicato dall'art.50 del D. Lgs. 446/1997 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.

Art. 9 - Attuazione

Il trattamento tributario previsto dalla presente legge all'art. 5, entra in vigore con l'anno fiscale 2009 e dovrà essere progressivamente esteso a tutte le tipologie di famiglia in un arco temporale di anni cinque. A questo fine in ogni Legge Finanziaria il Governo indicherà la composizione familiare cui estenderne l'applicazione ed individuerà le risorse stanziate a questo scopo.